



**CITTA' DI LISSONE**  
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

*Il Sindaco*

Prot. n. 16654


Li 23 marzo 2022

Egr. Sig.  
ROBERTO PEREGO  
Consigliere Comunale  
LISSONE

Oggetto: Risposta all'interpellanza prot. n. 6289 del 04.02.2022

Con riferimento alla Sua interpellanza prot. n. 6289 del 04.02.2022 relativa a:  
"Verifica correttezza amministrativa delibera di giunta n. 291/2020 avente ad oggetto  
l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo della pista ciclabile di via Pacinotti  
lotto 2 fase 1", Le trasmetto in allegato risposta dell'Assessore competente.

Cordiali saluti.

IL SINDACO  
Concettina Monguzzi  


All.: n. 1

Segreteria Sindaco: Tel. 039 7397.332 – 391 | Email sindaco@comune.lissone.mb.it

Sede Municipale: via Gramsci, 21 | 20851 Lissone | Centralino 039.73971 | Fax 039.7397274  
PEC pec@comunedilissone.it | www.comune.lissone.mb.it  
C.F. 02968150157 | P.I. 00740590963



# Città di Lissone

Provincia di Monza e della Brianza

## Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

Data 23 marzo 2022  
Prot.  
Rif. DCH  
File CompetenzaArchitetti-Interpellanza2022\_RPerego.odt

Egr. Consigliere:

Roberto PEREGO  
[PEC\\_consigliere4@comunedilissone.it](mailto:PEC_consigliere4@comunedilissone.it)

Oggetto **Interrogazione sulle competenza professionali degli architetti e degli ingegneri - Risposta ad interpellanza.**

In riferimento all'interpellanza "urgente" per verificare la correttezza amministrativa della delibera di Giunta n. 2020/291 pervenuta con Prot. n. 2022/0006289 del 04.02.2022 avente ad oggetto la procedibilità degli atti rispetto al profilo delle competenze professionali degli architetti e degli ingegneri e l'eventuale revoca da parte del Segretario Comunale degli atti assunti in eventuale violazione delle disposizione di legge, con preciso riferimento al suo progetto della pista ciclabile di via Pacinotti, effettuati i dovuti approfondimenti, si precisa quanto segue:

- Le competenze degli ingegneri e degli architetti sono stabilite e delimitate dagli artt. 51 e 52 del "Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto" approvato con il Regio Decreto n. 2357 del 23.10.1925. L'art. 51 definisce le materie di competenza per l'ingegnere: *"Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo."* L'art. 52 del regolamento invece precisa le materie di competenza comune per architetti e ingegneri e l'ambito riservato alla professione di architetto: *"Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di **edilizia civile**, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere."* Rientrano pertanto nella competenza degli architetti le prestazioni riconducibili alla nozione - anche estesa - di "edilizia civile", tra le quali vengono solitamente fatte rientrare anche le opere di urbanizzazione primaria e gli impianti connessi all'intervento su singoli edifici e fabbricati o più in generale all'interno nella perimetrazione urbana e al servizio degli edifici circostanti.
- Pur risalenti a quasi un secolo fa, tali previsioni regolamentari sono state espressamente mantenute in vigore dal DPR n. 328/2001 del 05.06.2001 "Disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio di



## Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti” che all’art. 1 cita: *“Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.”* e all’art. 16 :*“1. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "architettura", (...), restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali. )”*.

- Nel frattempo si sono comunque decisamente evoluti sia lo scenario dell’esercizio professionale in ambito europeo (UE, SEE e Svizzera), con il reciproco riconoscimento comunitario della figura dell’architetto con la direttiva 85/384/CEE dove l’architetto è considerato pressochè equipollente alla figura dell’ingegnere civile, sia con il raggruppamento da decenni di corsi di studio universitari in un’unica classe di laurea LS4/LM4 “Architettura e ingegneria edile” corrispondente appunto alla direttiva 85/384/CEE qualificante all’abilitazione e all’iscrizione all’ordine per entrambe le professioni, nonché nello specifico l’introduzione nei programmi di studio delle facoltà di Architettura di materie quali “Infrastrutture di Viabilità e Trasporto” ed altre di natura prettamente tecnica.
- Non si nega che comunque sul tema specifico delle competenze professionali si siano comunque nel tempo alternate interpretazioni e successioni con sentenze anche decisamente contrastanti. Ad esempio:
  - Con sentenza del Consiglio di Stato n. 2938/2000 e n. 20/2002 si è precisato che “deve accedersi a una interpretazione della nozione di edilizia civile sufficientemente estesa” e “spetta non solo agli ingegneri ma anche agli architetti la progettazione (...) di una strada che si sviluppi all’interno del tessuto urbano e serva da collegamento tra due punti del medesimo”.
  - La sentenza del Consiglio di Stato IV Sezione n. 7587 del 30.11.2020 citata nella circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) n. 656/XIX Sess./2020 si riferisce a una lunga disputa riguardante la realizzazione di una importante rotatoria stradale tra 2 strade provinciali nel comune di Supino (FR) il cui progetto esecutivo era stato firmato da 2 architetti. In una precedente sentenza di primo grado n. 170/2020, il TAR di Latina (non quello del Lazio!) aveva effettivamente inizialmente sostenuto la mancanza di competenza professionale per gli architetti “atteso che la progettazione di un’opera di urbanizzazione primaria, quale è la viabilità pubblica, è riservata alla competenza degli ingegneri”, ma la stessa esecutività della sentenza era stata immediatamente sospesa dal Consiglio di Stato fin dalla sede cautelare in quanto “non appaiono del tutto infondate” le deduzioni del comune appellante “volte ad affermare che, al pari degli ingegneri, sarebbero competenti per il progetto in esame anche gli architetti, atteso che l’intervento ricadrebbe all’interno della perimetrazione urbana“. Nel giudizio di merito e conclusivo il Consiglio di Stato ha comunque alla fine dichiarato



## Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

improcedibile il ricorso azzerando di fatto totalmente i contenuti della sentenza del TAR n. 170/2020.

- La sentenza del Consiglio di Stato n. 1255 del 11.02.2021 relativa a un contenzioso sulla realizzazione di una strada di collegamento esterna al centro abitato nel comune di Cusano Mutri (BN) con rilevanti opere di contenimento e consolidamento dei terreni. In essa sul tema delle competenze da un lato si precisa che “la progettazione delle opere viarie che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati è di pertinenza degli ingegneri” ma dall’altro che deve essere effettuata una valutazione caso per caso, sulla particolarità delle attività richieste, in quanto “è ancora ammissibile (alla luce di una nozione estensiva di “edilizia civile”) abilitare la figura professionale dell’architetto alla sottoscrizione dei progetti relativi alle realizzazioni tecniche di carattere rigorosamente accessorio, preordinate al mero collegamento di opere edilizie alla viabilità ad esse strettamente servente” (...) ma non alle opere “accessorie all’opera viaria”.
- Negli ultimi anni i Consigli Nazionali delle due professioni si sono sempre espressi con tenore diametralmente opposto:
  - Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha spesso assunto un atteggiamento particolarmente rigido al riguardo ritenendo che la progettazione delle opere viarie, idrauliche e igieniche, che non siano “strettamente” connesse con i singoli fabbricati, siano di competenza esclusiva degli ingegneri, intervenendo direttamente in tal senso in diverse cause con esiti mentre per converso lo stesso CNI percorre la tesi opposta, sostenendo la perfetta equivalenza dei profili professionali dell’architetto e dell’ingegnere nelle cause in cui l’oggetto del contendere è costituito da beni soggetti a tutela (di competenza esclusiva dell’architetto) o quando chieda di estendere all’ingegnere il riconoscimento comunitario della figura dell’architetto ai sensi della direttiva 85/384/CEE.
  - D’altro canto il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatore, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) con le circolari n. 7/2021 del 19.01.2021 e n. 23/2022 del 07.03.2022 sostiene la tesi assolutamente opposta e ribadisce che “le opere di urbanizzazione primaria, se in ambito urbano e connesse ad edifici e necessarie alla utilizzazione degli stessi, rientrano in quanto tali nell’ampia accezione di opere civili di cui all’art. 52 del RD 2537/1925 e, quindi, tra le attività professionali che possono essere svolte anche da un architetto” e che “tra architetti e ingegneri, per le opere di urbanizzazione primaria, in difetto di specifica ed esclusiva riserva di legge, sussiste una competenza concorrente e alternativa e le prestazioni predette possono essere eseguite indifferentemente dagli iscritti ad entrambe le professioni”.
- In sintesi, riassumendo , laddove non sia preminente la funzione tecnica dell’infrastruttura stradale (come nel caso delle autostrade e strade di interesse sovracomunale e loro svincoli e intersezioni) rispetto al tema della riqualificazione urbana e non richiedano rilevanti applicazioni della fisica.
- La competenza esclusiva degli ingegneri sussiste per la progettazione e realizzazione di apparati industriali in cui è presente il concetto di «applicazione



## Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

della fisica» ma viene meno laddove diviene preminente la costruzione di opere (come quelle edili o murarie) certamente rientranti nella competenza professionale dell'architetto (come nel caso della progettazione di un impianto o «sistema» di video-sorveglianza consistente in un montaggio di telecamere ed altre apparecchiature) (Cons. giust. amm. Sicilia, 21.01.2005, n. 9, in Giur. Bollettino legisl. tecnica, 2005, 253);

- Riassumendo dal tenore delle varie sentenze e posizioni è comunque possibile tracciare, un filo logico di questo tenore:
  - Sono riservate di legge alla competenza esclusiva della professione di ingegnere le progettazioni di opere viarie in cui il tema specialistico della connessione tecnica sia prevalente (quali ad esempio le infrastrutture viabilistiche e le strade di collegamento ad es. extraurbane), con le relative intersezioni e svincoli e opere accessorie alla viabilità, laddove possono essere richieste competenze specifiche in materia di trasporti e viabilità o di fisica.
  - Sono riservate di legge alla competenza esclusiva della professione di architetto le progettazioni relative opere di edilizia civile in contesti soggetti a tutela storica e artistica.
  - Sono comunque di competenza comune alle professioni di ingegnere e di architetto (competenza concorrente e alternativa) le urbanizzazioni, le infrastrutture e gli impianti rientranti nel concetto di "edilizia civile" o anche accessorie alle stesse, laddove siano strettamente connessi o accessori alla presenza di singoli fabbricati (dalle opere di urbanizzazione connesse a piani attuativi alla riqualificazione dei contesti urbani) e laddove prevalga il tema dello spazio pubblico su quello dell'infrastruttura tecnica (percorsi pedonali e ciclabili, piazze, strade locali preordinate al mero collegamento di opere edilizie alla viabilità), con tutte le realizzazioni tecniche di carattere rigorosamente accessorio e serventi.
  - Nulla vieta comunque che i gruppi di progettazione siano multidisciplinari e racchiudano le più diverse competenze.
- Non pare pertanto che si palesino violazioni della normativa nel caso in oggetto, laddove in riferimento a quanto sostenuto viene addirittura proposto l'annullamento in autotutela degli atti. Nello specifico del progetto di realizzazione del collegamento ciclabile di via Pacinotti il progetto è stato firmato da un architetto esperto in materia (già docente di infrastrutture di viabilità presso il Politecnico di Milano) che ha inoltre operato anche con un gruppo interdisciplinare.
- Per quanto riguarda la figura del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per come definita dall'art. 31 DLgs n. 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 esso costituisce il responsabile del procedimento per lo svolgimento di tutte le procedure connesse alle fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti e delle concessioni. Deve essere un dipendente di ruolo, apicale tra i dipendenti addetti all'unità organizzativa, dotato del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e con competenze professionali adeguate in relazione



# Città di Lissone

Provincia di Monza e della Brianza

## Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

ai compiti per cui è nominato. "Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura" la norma precisa che il RUP "deve necessariamente essere un tecnico", abilitato all'esercizio della professione e quindi in possesso di specifica formazione professionale, e deve aver maturato un'adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento, alternativamente alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell'ambito tecnico/amministrativo oppure nell'esercizio di un'attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese operanti nell'ambito dei lavori pubblici o privati. Anche per importi molto elevati il Per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, il RUP deve essere in possesso di una Laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell'intervento da affidare, quali ad esempio architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche, o equipollenti, scienze naturali, abilitazione all'esercizio della professione, e anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori. Non si rilevano pertanto aspetti di irregolarità al riguardo in quanto i soggetti sono pienamente in possesso dei requisiti richiesti anche per opere di ben maggiore portata.

Distinti saluti.

Il Vice Sindaco e Assessore  
alla città vivibile  
Marino NAVA